

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI

VERONA

REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE AI SOGGIORNI

TITOLO 1 - GENERALITÀ

1. Il presente regolamento riguarda le modalità per l'accesso a soggiorni per:
 - ultrasessantenni autosufficienti;
 - nonni e nipoti;
 - disabili accompagnati.
2. Le prenotazioni sono accolte, fino al raggiungimento del numero dei posti disponibili per ciascun soggiorno, in base ad un calendario stilato di anno in anno dall'ufficio di segreteria consortile, secondo il seguente criterio di precedenza:
 - Utenti iscritti dai Comuni consorziati;
 - Utenti residenti nei Comuni consorziati che si iscrivono direttamente presso gli uffici di segreteria consortile;
 - Utenti residenti nei Comuni non consorziati (iscritti dai Comuni e/o direttamente).
3. È data la facoltà alla Direzione del Consorzio di riservare posti nel numero massimo di 20 annui con la stessa precedenza dei Comuni consorziati.
4. In caso d'esubero di prenotazioni nei vari turni rispetto ai posti disponibili, saranno fatte riduzioni proporzionali tra gli utenti iscritti dai vari Comuni oppure spostamenti ad altri soggiorni, tenuto conto della composizione di eventuali gruppi e con alternanza rispetto a quanto avvenuto eventualmente negli anni precedenti. Inviata la proposta ai Comuni, recepite eventuali osservazioni, la segreteria del Consorzio, a suo insindacabile giudizio procederà a stilare il definitivo elenco degli spostamenti.
5. Gruppi precostituiti (Associazioni o altro) possono iscriversi direttamente presso la sede del Consorzio, adottando lo stesso tempistica prevista per i Comuni.
6. Ogni utente, entro il giorno successivo dell'iscrizione, dovrà versare un acconto, la cui entità e modalità saranno determinate annualmente dal Consiglio di Amministrazione consortile. Un mese prima della partenza dovrà essere versata la somma a saldo dell'importo dovuto. Il mancato rispetto, nei tempi e nelle modalità di quanto stabilito, determinerà l'automatica cancellazione dell'iscrizione.
7. La possibilità di partecipare a più turni consecutivi nella stessa località verrà concessa qualora rimangano posti disponibili prima dell'iscrizione degli utenti dei Comuni non consorziati.
8. Gli utenti residenti in Comuni non consorziati sono tenuti al versamento di una retta maggiorata nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione consortile.
9. L'assegnazione di stanza singola comporta il pagamento di un supplemento della quota di partecipazione. Qualora al termine del periodo indicato per le iscrizioni dei residenti nei Comuni consorziati, il numero delle richieste di stanze singole sia maggiore della disponibilità, si procederà ad estrazione a sorte.

10. Nel caso l'utente non possa partecipare al soggiorno prenotato per ragioni di salute o familiari gravi, idoneamente documentate, può chiedere il rimborso della somma versata. Il Consorzio restituirà la somma versata dall'utente, e può trattenere le spese amministrative e, per i viaggi in aereo, eventuali penali. L'entità dell'importo trattenuto dal Consorzio viene determinata annualmente con apposita delibera, contestualmente alla determinazione delle quote di partecipazione. In assenza di idonea documentazione circa i motivi della rinuncia, all'utente non verrà rimborsata alcuna somma.
11. Le stesse condizioni di rimborso previste al punto 11 sono applicate anche al compagno di stanza, qualora rinunci; in questo caso non dovrà essere esibita alcuna certificazione. Qualora l'utente ritenga di partecipare ugualmente al soggiorno, il Consorzio, sentita la struttura ospitante, comunicherà la eventuale disponibilità di stanza singola o "doppia uso singola" e l'importo del supplemento. L'utente potrà non accogliere la proposta e l'iscrizione sarà annullata e si procederà al rimborso totale della somma versata.
12. Qualora durante la vacanza si dovesse verificare il ritiro di uno degli occupanti una stanza doppia, all'utente rimasto potranno essere addebitati eventuali supplementi applicati al Consorzio dalla struttura alberghiera per stanza "doppia uso singola". Identiche modalità saranno applicate per il rimborso in caso di motivato rientro anticipato dal soggiorno, che sarà calcolato in relazione alla effettiva permanenza.
13. Per il servizio di trasporto dei partecipanti in pullman, il Consorzio determina, in funzione della provenienza degli utenti e adottando criteri di efficienza del servizio (razionalizzazione dei tempi e dei costi), gli orari ed i punti di raccolta, che saranno comunicati 10 giorni circa prima della partenza. In linea di massima, ma non in forma vincolante, il Consorzio si impegna, nella stesura del tragitto, ad effettuare una fermata nei Comuni con un numero minimo di almeno 7 iscritti al soggiorno. Per l'assegnazione dei posti non si adotta alcun tipo di precedenza; chi, per motivi di salute, necessita di effettuare i viaggi in posizioni specifiche (es. davanti in pullman) dovrà richiederlo al momento della iscrizione; compatibilmente con il numero dei richiedenti e le tipologie di collocazione richieste, la Segreteria, terminate le iscrizioni, stila un elenco con nominativi e assegnazioni per l'accompagnatore, che dovrà provvedere a farlo rispettare.

TITOLO 2 – SOGGIORNI PER ULTRASESSANTENNI AUTOSUFFICIENTI

14. Possono accedere ai soggiorni, tour e gite per anziani autosufficienti, di norma, tutti coloro che abbiano raggiunto il 60° anno di età e siano autosufficienti. Nel caso di coppia è sufficiente che tale età sia stata raggiunta da uno dei componenti.
15. Al momento dell'iscrizione ogni utente deve autocertificare la propria autosufficienza; saranno applicate le sanzioni previste dalla legge in caso di dichiarazione mendace. E' facoltà del personale incaricato all'iscrizione di richiedere idonea certificazione medica integrativa. Qualora nel corso del soggiorno, venissero manifestate condizioni di non autosufficienza, l'utente sarà fatto rientrare al proprio domicilio tramite i familiari e sarà trattenuta l'intera quota di partecipazione versata.
16. In deroga all'art 1 del presente regolamento, il Consorzio si riserva di accogliere eventuali richieste di partecipazione ai soggiorni per ultrasessantenni di persone non autosufficienti solo se accompagnate, in numero comunque limitato ed esclusivamente in strutture e località ritenute idonee, qualora rimangano disponibilità al termine delle iscrizioni. L'accompagnatore dovrà accudire ed assistere per tutta la durata del soggiorno la persona a lui affidata; in caso d'impedimento dell'accompagnatore, lo stesso dovrà essere tempestivamente sostituito o

l'utente non autosufficiente fatto rientrare. L'eventuale accoglimento della richiesta avverrà dopo valutazione della Direzione il cui giudizio sarà insindacabile.

TITOLO 3 – SOGGIORNI NONNI E NIPOTI

17. Nella programmazione consortile dei soggiorni possono essere inseriti turni a cui possono partecipare ultrasessantenni autosufficienti con i propri nipoti.
18. La partecipazione dei nipoti, di età compresa tra i 6 ed i 12 anni, è consentita esclusivamente in stanza con il/i nonno/i. Non sono ammessi più di due nipoti per un solo nonno che li accompagna.
19. Il/i nonno/i dovranno dichiarare di assumersi ogni responsabilità circa il proprio nipote, assicurando il suo controllo durante tutto il periodo del soggiorno e che, in caso impedimento per malattia o altro, il nipote sarà fatto rientrare in giornata a mezzo dei familiari.

TITOLO 4 - SOGGIORNI PER DISABILI ACCOMPAGANTI

20. Nella programmazione consortile dei soggiorni possono essere inseriti turni per persone, anche minori, affette da disabilità purché accompagnate e assistite per tutto il soggiorno da una o più persone di loro fiducia (familiari, assistente, badante); il grado di disabilità non deve essere di pericolo per gli altri utenti e non deve comportare la presenza costante del medico e/o macchinari particolari, non trasportabili con pullman attrezzato.
21. In questi soggiorni sarà presente per tutto il periodo un coordinatore del gruppo, con mansioni di animazione, coordinamento e supporto, ma senza compiti di assistenza individuale.
22. In caso di impedimento dell'accompagnatore a svolgere le proprie funzioni, dovranno essere garantiti la sua immediata sostituzione o l'eventuale rientro anticipato del disabile a cura dei suoi familiari.

TITOLO 5 – NORME FINALI

23. Eventuali deroghe al presente regolamento potranno essere accolte previa motivata e documentata richiesta scritta che sarà valutata da apposita commissione interna.